



**In città autovelox fisso solo sulla grande viabilità  
Cassazione civile , sez. I, sentenza 06.04.2011  
n° 7872**

No agli autovelox fissi in centro abitato, a meno che non siano posti sulle strade urbane di scorrimento. E' quanto ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile 2011, 7872 con la quale viene bocciata la tesi, sostenuta dai giudici territoriali, secondo la quale la discrezionalità del prefetto si dovrebbe estendere anche alla tipologia di strada sulla quale installare tali apparecchiature. L'articolo 2, lett. d), del Codice della Strada, stabilisce i requisiti per determinare le "strade urbane di scorrimento", ovvero strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e un'eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate. Queste sono le caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare valido il rilevamento dell'infrazione e, successivamente, la sanzione amministrativa. Di conseguenza, tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non presentano tali caratteristiche, sono da considerare annullabili. Secondo il giudice di legittimità, la discrezionalità del prefetto nel determinare i tratti di viabilità ordinaria su cui autorizzare postazioni fisse, non presidiate da agenti, di rilevamento velocità non può estendersi anche alla tipologia di strada, già individuata dall'art. 4 della legge 168 del 2002; all'interno dei centri abitati il tipo di strada è limitato ai viali di scorrimento.



**Mantenimento ridotto ai legittimi se lo stipendio non  
basta anche per i naturali Cassazione civile , sez. I,  
sentenza 11.04.2011 n° 8227**

L'assegno di mantenimento del figlio legittimo deve essere ridotto nel caso in cui incida a tal punto, sul reddito del padre, da non permettergli di mantenere i figli naturali, nati da una successiva convivenza. È quanto ha affermato la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione, con la sentenza 11 aprile 2011, n. 8227 con la quale è stato accolto il ricorso di un padre che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia legittima per tutelare anche i bambini nati dalla successiva convivenza. Il caso di specie

vedeva, infatti, un padre percepire uno stipendio medio di circa 1600 euro al mese, dei quali 400 euro erano destinati per il mantenimento della primogenita, con la conseguenza che la parte di stipendio restante non gli avrebbe consentito di mantenere i figli naturali allo stesso modo. Secondo il giudice nomofilattico, precisato che tutti i figli, siano essi naturali o legittimi, hanno gli stessi diritti, l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia legittima è idoneo a creare uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il padre ha avuto dalla convivente. La Suprema Corte rammenta come l'art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell'art. 147 c.c., tra i quali l'obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio, con conseguente applicazione dell'art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli. Attraverso tale impianto normativo il legislatore ha affermato "il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l'obbligo del mantenimento".



**Patente: no a revisione se manca comunicazione di singole decurtazioni di punti TAR Puglia-Lecce, sez. I, sentenza 24.02.2011 n° 379**

E' illegittima la revisione della patente se l'Amministrazione non dimostra in giudizio l'avvenuta comunicazione delle singole decurtazioni di punti. E' questo il principio con cui il la I sezione del TAR Lecce, con la sentenza in commento ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento di revisione della patente disposto a seguito delle violazioni al Codice della strada definitivamente accertate. Nella specie, in particolare, la PA non ha provveduto a tanto neanche dopo la concessione della tutela cautelare da parte della Sezione, con la conseguenza che "deve ritenersi che le dette comunicazioni non siano mai state effettuate, con evidente lesione della possibilità per la ricorrente di frequentare i corsi di recupero e conseguenziale illegittimità del provvedimento di revisione della patente di guida".



**FAST Ferrovie Piemonte e Valle d'Aosta**

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 – Fax 0115087000/0116652007 – Tel. FS 95923849 – Fax FS 95922007

E-mail [piemonte@fastferrovie.it](mailto:piemonte@fastferrovie.it)

